

**TRIBUNALE ORDINARIO MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Nell'interesse della sig.ra **PORTO ANNA CARMELA**, nata a Catania il 13.04.1970, e residente in Messina, Via Nazionale n° 76 Q, Briga Marina, C.F. PRTNCR70D53C351P, elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L. Pellegrino, n° 111, is.150, presso lo studio dell'Avv. **Antonella Russo**, C.F. RSSNTN69R52F158T, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero di fax 090.6019684, all'indirizzo pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it, ovvero all'indirizzo mail: antonellarusso@studiolegearusso.it;

**ricorrente**

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille is. 221, 98123 – Messina;

**Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille is. 221, 98123 – Messina;

**Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia**, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille is. 221, 98123 - Messina

**Resistenti**



**E nei confronti**

Di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevato numero, si formula, sin da ora, espressa richiesta di autorizzazione alla notifica del presente ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali

**PREMESSO IN FATTO**

La ricorrente, docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola Primaria in fascia C, ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017, in applicazione a quanto disposto dal MIUR.

Nella detta domanda di mobilità, la ricorrente ha indicato le preferenze territoriali, come richiesto nel relativo bando, giusta domanda di mobilità territoriale, che si allega al presente ricorso.

L'Ufficio I.A.T. di Verona, in data 29.07.2016 ha pubblicato la graduatoria della detta procedura, dalla visione della quale la ricorrente ha appreso che il punteggio base attribuitole era pari a 15 punti, con punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento di ulteriori 6 punti, e, conseguentemente, è stato disposto il trasferimento della stessa nella città di Verona, Ambito 002, Istituto comprensivo di San Giovanni Ilarione.

Tuttavia, poiché nella gestione della procedura di mobilità la ricorrente ha riscontrato delle irregolarità legate ad una differenziazione di trattamento rispetto a colleghi con attribuzione inferiori di punteggi, la stessa si è vista costretta ad inviare rituale reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per



l'Umbria, che si allega al presente.

In esito alla presentazione del detto reclamo, è stata disposta la convocazione per il giorno 31.08.2016, in esito alla quale l'Amministrazione resistente ha proposto, quale tentativo di conciliazione, l'assegnazione nell'ambito LOM0000019 tipo posto AN (comune), ovvero l'assegnazione alla sede di Mantova.

Proposta ovviamente rifiutata dalla ricorrente, in quanto, come già espresso in sede di reclamo, dalla graduatoria pubblicata dall'Ufficio Competente per la Mobilità dell'USR per l'Umbria, colleghi della ricorrente, aventi punteggi identici ed anche inferiori a quello ottenuto dalla stessa, hanno ottenuto l'assegnazione a sedi più vicine alla loro residenza e tutti, in ogni caso, da Roma in giù, oppure erano rimasti nella sede della precedente assegnazione.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

#### ***Fumus boni iuris.***

E' notizia di rilevanza nazionale che, in conseguenza del piano di mobilità che ha interessato migliaia di insegnanti a seguito dell'emanazione della legge sulla "Buona scuola", tantissimi insegnanti del Meridione d'Italia siano stati interessati da un trasferimento in sedi molto lontane dalla loro residenza o dalla loro precedente collocazione lavorativa. Come nel caso che ci occupa. Ebbene, tali trasferimenti, in più di un pronunciamento dei Giudici di merito (di cui meglio si dirà in appresso), sono stati considerati illegittimi e lesivi dei diritti dei docenti, poiché emessi in violazione del principio del cosiddetto **scorrimento della graduatoria**: principio che vincola sempre la pubblica Amministrazione.



Detto principio vincola costantemente l'Amministrazione, anche nel caso di

**procedura di mobilità**, perché la stessa, come sopra detto, ha natura

concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione

concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali

dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Orbene, nel caso che ci occupa appare evidente come l'algoritmo ministeriale

adoperato per individuare la sede di trasferimento della esponente sia stato,

evidentemente, frutto di un errore di calcolo, se è vero come è vero che le

altre colleghe che, come la ricorrente, erano nell'anno precedente assegnate

alla sede di Perugia ed hanno presentato domanda di mobilità, pur avendo

ottenuto l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello attribuito alla stessa,

o sono rimaste nella stessa sede di Perugia o hanno ottenuto l'avvicinamento

alla loro sede di residenza.

A mero titolo esemplificativo, si riportano, infatti, i nominativi dei docenti,

con i relativi punteggi ottenuti nella graduatoria della detta procedura di

mobilità, che, assegnati nell'anno precedente presso la stessa sede della

ricorrente, ovvero la sede di Perugia, hanno ottenuto la conferma della detta

sede, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore alla docente Porto:

- Giordano E., punti 0;- Diotavelli B., punti 0; Andricciol S., punti 3; -

Trimarchi, punti 5; - Santagata G., punti 6; - Loprete, punti 9; - Salmeri, punti

9; - Fioriti S., punti 9; -Gabboni Lilia, punti 9; - Carullo A., punti 10; -

Taschini, punti 10; - Marini V., punti 11; - Giuffré Caterina, punti 12; -

Mariannunziata, punti 12; - Bubba A., punti 12; - Chioccarelli, punti 12; -

Dragotta E., punti 12; - Togni, punti 12; - Tarsitano, punti 12; - Mattei, punti



12; - Nuti, punti 12; - Salmeri G., punti 12; - De Nigris Pia, punti 12; - Tredici

Elena, punti 12; - Pasqui L., punti 13; - Maestri D., punti 13; - Maria, punti

13; - Luciani, punti 13; - Ambrosi, punti 14; - Calderini M., punti 14; -

Trasciatti, punti 14; - Rita C., punti 15; - Sanfelice, punti 15.

Trattasi tutti di colleghi residenti anagraficamente in Sicilia, e molti di essi

provenienti da Catania, Trapani, e dalla stessa provincia di Messina

(Barcellona P.G., Ali Terme, e paesi vicini).

Inoltre, altre due colleghe, che nel precedente anno scolastico erano state

assegnate alla sede di Perugia, come l'esponente, ed entrambe residente

anagraficamente a Napoli, hanno ottenuto il seguente risultato: Mozillo

Francesca, con punti 16, ha ottenuto l'assegnazione per l'anno scolastico

2016/2017 a Roma; Iodice Maria Saveria, con punti 8, ha ottenuto

l'assegnazione per l'anno scolastico 2016/2017 a Terni.

Alle superiori argomentazioni, si aggiunga inoltre che risulta da canali e siti

ufficiali che a seguito della intrapresa mobilità, molti istituti scolastici siciliani

siano, paradossalmente, lamentino ad oggi carenze di organico del corpo

insegnante.

**Tanto, all'evidenza, comporta una palese violazione del disposto di cui**

**all'art. 3 della Costituzione.**

Ed invero, non vi è chi non veda come tutti i docenti partecipanti alla indetta

procedura di mobilità avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi

secondo l'unico criterio del punteggio attribuito; tanto per rispettare i principi

di equità e giustizia, che animano il funzionamento della Pubblica

Amministrazione anche nell'assegnazione delle sedi.



Ma, evidentemente, così non è stato e non si comprende nemmeno il motivo

per il quale docenti sono stati preferiti ad altri nella scelta della sede.

Per i medesimi motivi, si è recentemente pronunciato il Tribunale del Lavoro

di Salerno, che nell'ordinanza di accoglimento del proposto ricorso di urgenza

ha, così statuito: *“la presente domanda cautelare è meritevole di*

*accoglimento sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In*

*ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni*

*di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito*

*un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e*

*non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno*

*degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i*

*posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio*

*inferiore”*.

Nulla di più e nulla di diverso da quanto è avvenuto, purtroppo, anche nel

caso che ci occupa!

Ad analoghe conclusioni, inoltre, è giunto, recentemente anche il Tribunale

del Lavoro di Trani, ove il G.L. adito ha riconosciuto la palese violazione del

principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, basato sul merito

riconducibile al punteggio che è stato attribuito all'insegnante durante la fase

dei trasferimenti e, conseguentemente, ha emesso un'ordinanza di

accoglimento del proposto ricorso di urgenza, condannando l'Ufficio

Scolastico Regionale Puglia a collocare la docente nella corretta sede,

ovviamente differente da quella alla stessa assegnata dall'algoritmo del

MIUR.



Ed una pronuncia di questo tipo, quindi, si impone anche nel caso che ci occupa.

A ciò si aggiunga che il MIUR, relativamente al detto bando di mobilità, ha elaborato le “tabelle di vicinanza”, secondo le quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionale, come nel caso di specie, il sistema (ovvero l’algoritmo di cui sopra), avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle.

Ebbene, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta davvero difficile immaginare che, partendo dalla Provincia di Messina, alla docente Porto non sia stato possibile attribuire una sede più vicina alla sua residenza o, quantomeno, confermare la sede in cui era stata assegnata nell’annualità scolastica precedente!

Ma vi è di più.

**Ed invero, vale ancora rilevare come la ricorrente sia stata trasferita a quasi 1.200,00 Km dalla propria sede di residenza e a quasi 380 Km dalla precedente sede di assegnazione, ancora una volta in aperta violazione ai principi normativi dettati in materia.**

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, viene normativamente previsto che il docente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di precedente assegnazione.

Nel caso che ci occupa, dunque, tale disposto è stato, ampiamente, violato con evidenti gravi ripercussioni sulla ricorrente!

Ed invero, la assegnazione ad una sede lavorativa collocata a quasi 1.200,00 Km dalla propria sede di residenza, e, peraltro, presso un Istituto Scolastico



raggiungibile con estrema difficoltà con i comuni mezzi di trasporto pubblici, comporterebbe per la ricorrente un vero e proprio stravolgimento della sua vita, professionale e personale, nonché del suo intero nucleo familiare.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, si coglie, dunque, a piene mani la fondatezza delle domande avanzate nel presente ricorso.

***Periculum in mora.***

Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale evidenziare che con l'avvio delle attività scolastiche la ricorrente, sulla scorta dell'errata assegnazione della sede, è costretta a trasferirsi in una provincia lontanissima da casa, senza punti di riferimento e contatti.

A ciò si aggiunga che la ricorrente è madre di un bambino di soli 10 anni, con disagi di natura psicologica, causati proprio dalla lontananza dalla madre, che già il minore ha dovuto subire lo scorso anno, nonostante la ricorrente fosse tornata in città in ogni occasione possibile.

**In particolare il figlio Venuti Giuseppe è risultato affetto da: “disturbi del comportamento ed obesità grave”, così come certificato dal dott.**

**Giuseppe Scimone, nell'allegata documentazione medica.**

La ricorrente, inoltre, presta assistenza alla anziana madre, Visalli Caterina, ed alla anziana zia Visalli Francesca, entrambe conviventi con la stessa, le quali sono portatrici di gravi patologie invalidanti, come si evince dalla allegata documentazione ospedaliera.

Appare oltremodo chiaro che nel corso dello scorso anno scolastico l'assenza della ricorrente ha nuociuto gravemente sia allo sviluppo psicologico del bambino, sia alla qualità di assistenza alla madre ed alla zia, avendo





l'esponente insegnato per diversi mesi a Perugia. Da ciò ne deriva che nel malaugurato caso in cui il presente ricorso non trovasse accoglimento, le difficoltà finora patite dalla esponente sarebbero oltremodo aggravate rispetto all'anno scorso, visto che la distanza dalla famiglia anziché ridursi, non solo non è nemmeno rimasta identica ma in sostanza si è raddoppiata! Ciò la costringerebbe a non dare più loro nessun conforto ed assistenza, in quanto la ricorrente potrebbe vedere i familiari solo nelle festività natalizie, pasquali ed estive, non avendo, per disposizioni contrattuali, diritto a ferie e non avendo la possibilità di raggiungere la città di Messina nei fine settimana in quanto la lontanissima sede di destinazione non è facilmente raggiungibile dai comuni mezzi di locomozione.

Invero, trattasi di un paesino in provincia di Verona, che si raggiunge solo con le seguenti modalità: raggiunto il capoluogo, occorre arrivare al paese di San Bartolomeo e poi, con un pullman raggiungere (dopo circa due ore di ulteriore viaggio) il paese di San Giovanni Ilarione. Peraltro solo 4 pullman al giorno collegano il paesino con la città.

Pertanto, l'ulteriore protrarsi di tale situazione, causerà, all'evidenza, un serio nocumento alla ricorrente ed al nucleo familiare della stessa.

Alla luce di quanto sin qui argomentato e della documentazione allegata al presente ricorso, emergono, quindi, le prove sufficienti a fondare e documentare l'esistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

La sussistenza dei suddetti entrambi requisiti giustifica, certamente, l'instaurazione del presente procedimento cautelare, atteso che la proposizione dell'azione giudiziaria ordinaria pregiudicherebbe il diritto oggi



avanzato con il presente ricorso.

Ed invero, nelle more del giudizio ordinario, per ottenere l'esatta individuazione della sede alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la ricorrente rischierebbe di avviare l'anno scolastico, con tutte le attività propedeutiche, per poi essere trasferita altrove in applicazione di un nuovo calcolo.

Analogamente, anche da un punto di vista economico, la ricorrente sarebbe costretta ad affrontare l'organizzazione di una "nuova vita", con reperimento anche di una nuova abitazione, per poi dover affrontare, nuovamente, tutti i costi legati al nuovo trasferimento in applicazione di un nuovo calcolo.

Ciò in quanto nel paesino di San Giovanni Ilarione non vi sono hotel, né pensioni, né camere in affitto, ma soltanto la possibilità di affittare una abitazione. Tale circostanza, però, è oltremodo gravosa, visto che non la ricorrente non potrebbe nemmeno dividere il costo dell'affitto con altri colleghi. E ciò non consente, minimamente, neppure uno spostamento in via provvisoria in tale sperduta sede.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra PORTO ANNA CARMELA, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro di Messina, affinché, previo espletamento di ogni incombenza di rito, voglia adottare, attraverso le facoltà concessegli dall'art. 700 c.p.c., tutti gli opportuni urgenti provvedimenti a tutela della parte istante.

In particolare, la ricorrente, previo rigetto delle avverse conclusioni, chiede



l'accoglimento delle seguenti

**DOMANDE**

1) In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere il provvedimento di assegnazione della ricorrente presso l'ambito 002, provincia di Verona, nell'Istituto comprensivo di San Giovanni Ilarione, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione, in quanto illegittimo per tutte le ragioni esposte in narrativa.

2) Ritenere e dichiarare l'erroneità dell'individuazione della sede assegnata alla docente Porto Anna Carmela nella procedura di mobilità territoriale (fascia C) per assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017, per le causali di cui infra, e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza o, quantomeno, in estremo subordine, presso la sede in cui la ricorrente era stata assegnata nell'annualità scolastica precedente, ovvero la sede di Perugia, o sede distante pari chilometri dalla residenza familiare.

3) Emettere tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

4) Con riserva, in via istruttoria, di articolare idonei e necessari mezzi istruttori, anche alla luce dell'avversa difesa e produzione.

5) Con richiesta di disporre il prosieguo del giudizio per il merito, e con riserva, in tale fase di merito, di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa degli Enti resistenti, e per la tutela di ogni altro



diritto spettante alla lavoratrice e non azionato nella presente fase cautelare.

6) Condannare le Amministrazioni resistenti, ognuno per quanto di competenza, alla rifusione di spese e compensi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore distrattario, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

*Salvis Iuribus*

Si allega: a) domanda di mobilità; b) reclamo del 03.08.2016; c) nota di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione; d) verbale del tentativo di conciliazione del 31.08.2016; e) certificazione medica del minore Venuti Giuseppe a firma del dott. Giuseppe Scimone; f) certificazione medica relativa alle sigg.re Visalli Caterina e Visalli Francesca; g) Sentenza del Tribunale del Lavoro di Trani; h) procura alle liti.

Ai sensi dell'art. 14 c.2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, il relativo contributo unificato è pari ad euro 259,00.

*Messina 30 settembre 2016*

***Avv. Antonella Russo***



**Istanza per la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della sig.ra Porto Anna Carmela, rappresentata e difesa  
dall'avv. Antonella Russo, giusta procura in atti,

**Premesso**

- Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'erroneità  
dell'individuazione della sede assegnata alla docente Porto Anna Carmela  
nella procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello  
nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017, e, per  
l'effetto, l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione  
della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Messina, ovvero in  
altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza o, quantomeno,  
presso la sede in cui la ricorrente era stata assegnata nell'annualità scolastica  
precedente ovvero la sede di Perugia.

- Che tale ricorso, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio,  
deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati,  
ovvero a tutti i docenti interessati alla procedura di mobilità territoriale per  
assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno  
scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva  
appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia.

- Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa  
atteso l'altissimo numero di contro interessati residenti in tutti i Comuni  
italiani, nonché la mancata indicazione degli estremi dei loro indirizzi, e  
arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di



urgenza sottese al ricorso.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

**chiede**

che l'On. Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc (derogando dalle formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall'art. 150 cpc), nel modo meno oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni.

*Messina 30 settembre 2016*

***Avv. Antonella Russo***

